462

Mons. Claudio Vorajo.

Lettere e Memorie di affari Ecclesiastici

BIBLIOTECA COMUNALE

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Ill.mo Sig.r Sig.r Pron.r Coll.mo

La difesa principale che intende di avere mio Padre contro Fiduci si è che il suo credito non è verso la persona del fu Sig.r Gerardo Gerardi, ma verso li suoi Autori Mar.i Antonio Gerardo e Phi: se. e ciò costa dall'instromento dell'atto di sequestro e convenzioni seguite ed altri fondamenti sin da principio avvanzatigli. Dicchè quando ancora il credito Fiduci fosse di soli medicinali e donde questo ne: rà per li particolari privilegj preferenza a tutti gli altri crediti, non potrebbe ciò verificarsi che ne' soli debiti dell'ultimo fu Sig.r Gerardo del quale solamente è creditore Fiduci, e non già mai ne' debiti incon: trati da suoi Autori e beni a questi specialmente ipotecati.

Certamente per forza del sequestro fatto sopra beni specialmente obbligati a fronte del sequestro Fiduci e di tutti gl'altri già due anni si scossero due 400. ed al Fiduci non si accordarono che solo ₶ 200:- ami: cabilmente. ed ovvendo, nè costando delle partite di credito e debito Fiduci si può provarlo con le ricevute oppure con una fede del Tesoriero depositario del soldo sequestrato.

di più all'occasione che per parte nostra furono impegnati due 400. e per amicizia si contentò che avere Fiduci ₶ 200:- si commutò col Sig.r Gerardo, anzi come egli ebbe gli effetti de' due prossimi eredi ad essi Fiduci affinchè intieramente restasse pagato. e gli altri creditori o sottoscrissero alla commutazione, o certamente non si opposero. Gli effetti lasciati in vita del Sig.r Gerardo, ancorchè poi non siano stati, nè possano per ora stati per motivo del giudizio universale instituito, non deve arrestarsi che dal Giudice subordinatorio vengano assegnati, come

mai a fronte di tutto questo potrà fiduti sostenere la sua pretesa. La con-
cessione è in sue mani.

Se siano li mitentati privilegi e quest pito ottenuto e se abbiano la
loro osservanza lascio che Vs Illma riflitta. Io fiducio certamente la gius-
tizia è costante. Io giudico per cautelare subordinatorio, due delle pati
sono con parere di sanità, ed in tutte queste carte chiaro che il gr fiduz-
per li medicinali dell'ultima infermità ha tutti pretazioni, che ca
ratteriano di stabilirsi e praticarsi acciò non mancare il bisognevole agli
ammalati gravemente. ma per gli altri non ha pretazione di sorte. ed
è non cudo che fiduti pensi dire che il suo credito mero gerarchi sia di
medicinali dell'ultima malattia, perchè questa con la rizzuda morte è
accaduta a S. Giovanni di Manzano. Si pensa di procurare una fede del
collegio degli Avvocati di Udine, ed una altra di questo de' Medici che
in tutte le subordinazioni si è sempre così praticato ~~come per tutta~~ la
patria e non altrimenti fuori di uno o due casi nè questi per ri-
cusazioni di carte Auditoriali non opposte nè contradette per nizzigna
de' pretendenti interessi è stata accordata la preferenza a crediti di
medicinali. Ma questo stato in giudizio subordinatorio e del giu-
dice del medesimo, di maniera che quando ancora mettesi ogni ragione in
merito il nostro fiduti non potrebbe mai sostenere la pretesa di conseguire
il pagamento e libero del soldo depositato in monte non ostante la subordina-
zione.

Gli fondamenti dunque della presente questione sono le carte che Vs Ill.ma dice
Bussi non essendo tutte autentiche, e non potendo costì farsi autenticare nè
in altra maniera usarsi, dovrà rigettarsi, acciò autenticate si facciano

movimenti avuti. Le fedi indicate e quelle altro fondamento che li dif-
fusori di cà Mercin ci quali è pregata intendersi giusto forsi avere oltre gli
risultati dal deposito delle partite fiduti e pagamenti ricevuti. Perdoni si
così a lungo s'ho scritto, ma era necessario che le dicessi tutto. Mi ami e
mi creda

Di Vs. Ill.ma

Quanto ha scritto mio diletto le aggiungo, che qui in Udine io posso avere prontamente le Seti all'incontro accennate, che esprimevano la massima costanza nei tempi passati ed anco nè converrà di dar luogo agli speziari per li medicinali solo dell'ultima malattia, guadagnando nel vetto ne' luoghi congetenti; avendo spici alude il benefizio delle notificazioni dell'Avviso instituito a benefizio universale. Che se qualche privato si fà scrupolo delle lettere, che da qualche anno van levando dal proprio magistrato, questo lo faccia colla precisa dichiarazione di fatto in obbedienza alle lettere stesse. Sicchè se Vs. Ill.ma crede, che possino giovar anco le fedi sopraccennate per nostro interesse, farà grazia avvisarne il S.r Zuanne Pocchiali a cui lascierò ordine per tutto, giacchè mi vedrò qui in Udine si procurerà d'avere quel più, che colla sua sapienza saprà additarmi di fondamento nel proposito, mentre prego di stima ne' la protetto

Dev.mo Ser.
Mario Vorario

Venezia 24 Agosto 1773

Di Vs. Ill.mo Sig.re
Claudio Cornio

2

Eminenza Rev.ma

Di questo Sig.re Coronelli traspirai con somma mia sorpresa che V.E. Rev.ma si dolesse della mia condotta perchè nell'affare de' Benefizii curati col di lui mezzo ho fatto ricordarle l'importanza di provvedere a vacanti. ma nel tempo stesso [illegible] porta a fare giustizia si diversamente [illegible] pensata.

Sopra pertanto il nuovo disturbo che sono costretto di recarle con una lunga lettera per informazioni e lumi di V.E. Rev.ma che per mia giustificazione di altro [illegible] sì il particolare riguardo e la vera estimazione che professo a V.E. Rev.ma e professerò mai sempre non mi mette [illegible] pertanto [illegible] fatto quanto per vero potevo e doveva fare - Per a mia difesa [illegible] addurrei altro che la pratica ed esatta osservanza di quella [illegible] negli anni 1765 e seguenti quando vacante questa sede per la morte di [illegible] fu Vicario Capitolare il [illegible] conte Capponi - Poi in quel tempo accaddero benefizii curati vacanti; e a tutti fu provveduto dal Vicario capitolare, come dalle accluse copie che ho fatto [illegible] V.E. Rev.ma [illegible] Così [illegible] e ordinato fu costantemente fatta [illegible] o [illegible] mostrato di giorni [illegible]

Come dunque può essere [illegible] in mi un procedura [illegible] un [illegible] un [illegible] l'eccezione di [illegible] ricordare la provvista di Benefizii quando da mi prevedute ancora [illegible] unicamente seguito l'esempio del [illegible] che fu [illegible] che questa sede [illegible] è stata [illegible]

con Altra A...

e perciò per sentimento costante de' migliori canonisti la pratica e l'uso introdotto ~~[illegible]~~ mi sembrò in questa materia e la norma e regola più sicura - Se io ~~[illegible]~~ ma dal momento che ho potuto rilevare una qualche dispiacenza ~~[illegible]~~ di sua animo ho sospeso e differito ancora potermi lusingare che ~~[illegible]~~ in simili emergenze ~~[illegible]~~ meritarsi potesse un qualche ~~[illegible]~~ compatimento. Nel dissimularmi di fare ciò che in contrario mi sia ordinato mai pensavi non si potessi ottenermi che volentieri fosse del Pubblico una simile dilazione - Qualunque accidamento che mi venisse fatto per autorità Sovrana è sempre un rimprovero che non può non dispiacermi grandemente perchè o comparisci ignorante e trascurato nel dovere d'uffizio, o pretendessi nel vulgo dispartirsi dagli esempj del passato contro comunicati di cui non solamente in tutta questa Diocesi ma altrove ancora e specialmente ~~[illegible]~~ dai Sommi Monarchi ~~[illegible]~~ ecclesiastici chiara memoria; i di cui fatti provisti furono autorizzati e mandati da Roma coll'ordine ~~le bolle l'investitura~~ ~~[illegible]~~ agli stessi parrochi le bolle a norma delle regole della Cancelleria allora osservate in questo dominio ma ancora dal Serenissimo Principe col licenziar le Bolle stesse e accordare con le ~~[illegible]~~ relative Ducali le rispettive possessioni temporali - e domando io a me stesso riguardo di aver differito non apparisse alcun dispiacere a S. E. [illegible] Monsignor [illegible] ... attentissimo di farle poco onore - Ma perchè non credo che queste disapprovazioni può facilmente V. E. Illma allontanare il sentimento di coteste pubbliche corrispondenze [illegible] e [illegible] ambi di sufficiente intelligenza e profonda dottrina. Se questi informati del caso e fatti seguire diversamente altrimenti, io sarò molto contento, e sicuro che niente di sinistro mi ac-

andato ancor particolari obbligazioni a V. E. Non per essere
sollecitato da un grandissimo imbarazzo e disturbo che non si di
ne più sapersi da chi non lo prevede.

Per li canoni sono certissimi ~~[illegible]~~ [illegible] permesso
di [illegible] ne. Non ~~per grazia speciale~~ che ~~[illegible]~~ in rispetto
quanto posto ~~[illegible]~~ vi ~~[illegible]~~ è vero che prima del Concilio di
Trento li canoni generalmente e gli Autori copiosi portavano più
gli uni dagli altri favorivano l'opinione che ne il Capi
ne il Vescovo capitolare potesse conferire di
Benefizii di libera collazione del Vescovo. Per i vero altro
che confondersi in più dunque li Benefizii grazia conferi
e darsi da vescovi a quelle persone che loro andavano
più a genio e questo per altro degno, sia per mancanza
del concorso ne' ricorrenti ne' potuti riconoscere le più
degne, sono considerate le collazioni dante dimazioni
e frutti della mensa vescovile ~~[illegible]~~ de' giusti e
indubitati ancor potersi dipendere dal Vicario in vacanza di
Sede. Per ovviare questo comandato dal predetto Concilio
il Concorso ordinato che al più degno sia ~~[illegible]~~
giustamente ordinario obbligato conferire il Benefizio
modo che altrimenti facendo commettono il grave in
giustizia e mortale il più degno azione di condiscendere
non possono ne' devono considerati più dimazioni o frutti
le collazioni che nuovamente devono farsi verso li
più degni - Per più di poggio qualunque dubbio andrà

chiamando pensioni e frutti dopo la il prefato Stabilimento
Tridentino le collazioni de Benefizii soggetti a concorso
e per altro molto ottimabile ancora da Canoni ordinarii
la dovitale di Benefizii VIII de prebendis et dignitatibus
colla quale allegando altra dovitale di Clemente sua predecessore
prohibitum ~~[illegible]~~ a chiunque di entrare nei
Benefizii curati vacati nel distretto Romano in tempo
di vacanza della Sede Pontificia, comanda che Benefizio
che di il Benefizio curato vacato non è stato provveduto
e pubblicato nel termine di un mese passato e dopo
gli ordinarii nei rispettivi loro distretti provvedano per la
cura regione che allegano per se distinta calcienum vacantia
spectant immediate ad Ordinarium - sono privati della
facoltà - per lasciare a Benefizio il rimedio legale
legale degli esaminii che nonostante ~~[illegible]~~ dai
altrimenti non prò farsi, ma dai Vicari per breve tempo
quanto mai è possibile -
Per il Consiglio di Trento che finalmente è la base più
certa e sicura della ragione canonica a mio credere
mette in chiaro la cosa - Posto ciò io in più luoghi
del Concilio Capitolare S.V. - dichiara: anche che vuole l'Ordi-
nario ordinario del Vescovo posti nel Vic. Capitolare
da otto otto otto giorni vacata che sia la Sede - per
ciò può altra ragione che riguardo alle dimissorie, che
officiare di dare intra annum. Se mostra intanto qui sono
fatti di non accordare la facoltà di conferire Benefizii ai
Canonici della cattedrale ancor questa - Sempre più ancora
la gran massima che ingiusti ancor di Benedetto abbiamo la

Ratzinger è uniti da se - e è aggiungerli che l'eccezione istituita
rispetto alle dimissorie intra annum quando limitata a quelli
che non fossero ancora Beneficiati ecclesiastici fa prima a mis
sarsi. perchè per nominando Beneficio ecclesiastico indistinta-
mente si suppone che il chierico stesso al quale permette di conferire
le dimissorie possa non prendere di Beneficio non da altri sola-
mente che dal Vice-Cancell. stando vacante la Sede o le ciò intra annum
~~[illegible]~~ chiunque questa sua umilissima lettera Bandello X 14 Agosto
nella libbra sua opera de Jure quod diversam da lui ritrovata
sei anni dopo stesi stato attenuto al Pontificato nel lib. 4 -
cap. ultimo opponendo molte cose riguardanti gli ordinandi
giudicali ecclesiastici e spiega le diverse specie di Beneficii
soggetti al - senso Ripetendo cominciando da quelli di libera
collazione del vescovo e proseguendo a quelli di giuspatronato
laico ecclesiastico generale spiega concludendo che in tutti consilio
e ciascuno di loro quelli colti tutta la giurisdizione del vescovo
sede vacante passa nel capitolo e tutta da questo nel vicario
capitolare da farsi entro il periodo di giorni otto - Dove
la questione antica se il capitolo nel mentre il vicario possa
riservarsi la facoltà di nominare il più degno ad accrescere
a Beneficii; Risponde che una volta la Congregazione
adottava la opinione affermativa ma che dopo matura consulta
ha deciso e continua a decidere che tutta la giurisdizione
ordinaria del capitolo passa dunque nel vicario stesso che sia -
Qui che la sua potestà della quale essere escluso cioè
non possa stesso colli ordinato e generale, spiega ritorna di tosto
il capitolo da a questo ora ancor nulla ingerirsi ai Beneficii
curati, come da passa dunque di per sua nella proposizione
fatta del senso collo parole questo sono -
Sia vista a data dimostrazioni e ragioni che semplicemente
ho ~~indicato~~ potuto indicare per mancanza di tempo, dirò alla
pratica del pensiero colti Canonici ultimo nel diritto canonico
e nelle pratiche più fondate dette della Curia di Roma dunque
per sostituzione ancora ~~[illegible]~~ molte cose sopra riferite col parere
e consiglio de' più riputati e dotti canonisti che ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Spiegi

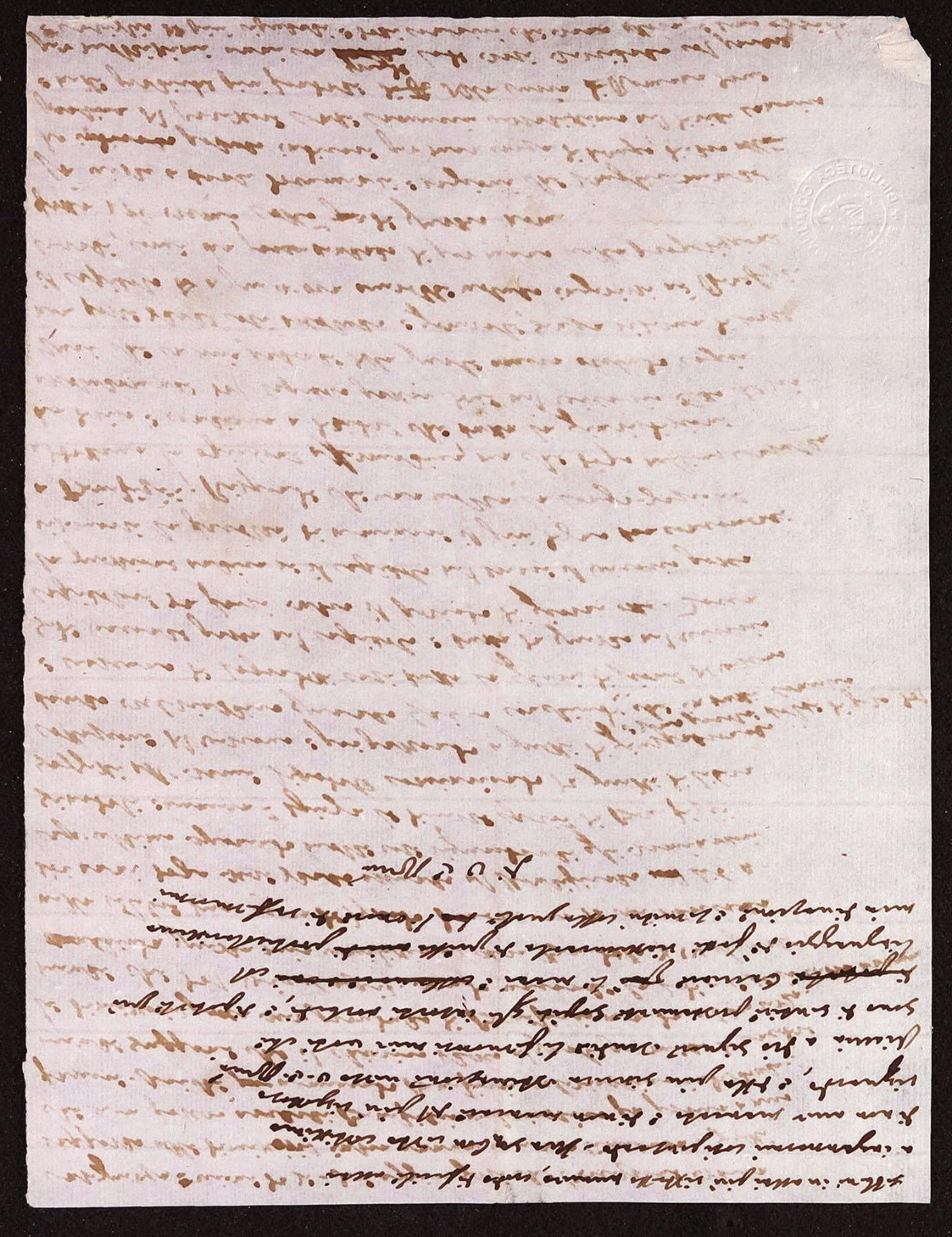

Il Vicario Capitolare avvanza li rispettosi suoi complimenti a S. E. Rma per detto, e gli fà sapere che quando non sarà disposto li ricorsi pattisti di questi Giudici gli originali, e che in seguito gli si faranno, saranno giusti passati all'Autorità Superiore –

All'insinuazione di uno di questi Canonici di dover provedere alli Benefizii vacanti nella Diocesi è stato uniforme il parere di uno degni rispettabili Membri del Consiglio –

Spera essere assicurato che Mr Sirman sia in grado di portarsi nel venturo Settembre in Ohio, e continuando la vacanza due volte all'anno cioè per la Settimana Santa, e per Settembre,

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA COMUNALE

BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA

Eccellenza

Prevalendomi della molta gentilezza, colla quale V. E. ~~si compiacque~~ mi
guardava ~~sempre~~ ~~ultimamente~~ e la supplico del benefizio di Gesù
Cristo. Sul principio di questo mio vicariato vacarono alcuni Beneficii curati a quali per la prima presentazione del Patronato di detto Duca di Atri. Duca di
questo anno fatto ~~[illegible]~~ in casi simili il vicario mio
predecessore, e Ribadendogli ~~[illegible]~~ non lieve dispiacere
ebbe, e ~~[illegible]~~ in seguito vacanti degli altri Beneficii in maggior numero ho difeso la promissa. Ma insistendo da una parte li popoli
per avere li loro rispettivi propri parochi, e da un altro Patrono
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ di uno di costoro pubblici contesti
da una lettera più oltre li parochi ~~[illegible]~~ vacanti: del Patrono
~~[illegible]~~ stando affatto incerto il tempo della venuta del Patrono
entrami in dovere di premiarmi all'elezione di buoni parochi. Il mio
rispetto però e per maggior mia giustificazione di dirle prima
avere l'autorevolissimo parere di V. E. che mi farei lusingheggiare di seguire
prezzata ed ubbidirmi, e di credermi pieno con profondissimo ossequio ho l'onore

di V. E. Rev.ma

Umiliss.mo Obbed.mo Servo

Nel giorno stesso che mi fu recata la gentilissima Lettera di V.C. aggiunse al Chierico Buttacorbia colli Documenti relativi rilasciai al medesimo le necessarie dimissoriali. Nell'atto però di spiegarle la mia compiacenza per l'occasione avuta di poterla servire, devo porgerle un nuovo disturbo.

Sentito il mentovato parere di V.C. unitamente a quello N.N. Vescovi K.r Justinian e Pietro Zen io era tranquillo e con tutta quiete pensava di soddisfare alle instanze di Pegoli, e insieme al mio dovere colla elezione de' nuovi parrochi. Ma colli ordinarii dopo seminandomi da costà persona al mio offizio che trovasi a Venezia in questi termini = sul punto però della collazione di Benefizii vacanti si mi ho dovuto colli replicate Bolle lunghe e replicate sessioni, si dimostra inflessibile a segno anche di reclamare contro qualunque disposizione che venisse fatta in sede vacante, persuaso delle ragioni addotte dagli Autori più accreditati e specialmente del Camp.n e del Pellegrini, li di cui dettami in tal proposito stimo fatto di se compresi in una regolare elezione = credo bene di star rigorosamente osservare con tutte quelle cautele che vogliono a rigorosi da qualunque molestia e dispiacere che potrei forse ~~[illegible]~~ un dispiacere

con que

pubblico comando mi mettè a cognito di tutto. Più giusto di sì costume
del Rappresentante domando l'eccmo attesa la lunga mancanza ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ della sua Persona. ~~[illegible]~~ ben nota. ~~[illegible]~~ supplica di
una pubblica comunicazione ~~[illegible]~~ al serenissimo Principe perchè non
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ il proprio principio o in ~~[illegible]~~ altra maniera può
essere pedsumere ragione di così commendevoli il sovrano - Principe
mancato costantemente all'eccitamento: pubblico comando andò nostro
a mia sinistra difesa: insieme per salutare ammaestramento in generale
a più ritto onde non sia così ostinato ed indiscreto - ~~[illegible]~~ costantemente
fornito costoro sapere che il vicario capitolare mio predecessore Arciprete
Camerlengo conferì tutti li Benefizii che mancano in detti anzi
del suo vicariato nè più Sion Girolamo Gendrizzo che fummo in
essenza si oppone o pure dopo lunga diserte - Giusto è la pretesa
di pretendere chiesa in così simili è la base più sicura ~~[illegible]~~ di così
continuare a pure grandi pericolosi si deve del maggior
bene è conservazione di popoli è anzi li stessi per lo più nelli
degli Pastori viene citato il comune grande giusto insegna in
contrario come del tutto che nell'unità costa non posto dispensare
ni di prescrivere, rimanendo ad evidenza o.e.
~~[illegible]~~ questa è la situazione alla quale rimanemmo. Ricorro a V.E.
e col di lei mezzo ancora all'eccmo Sen per tutte quelle direzioni e vie
dunque che reputate più adatte affinchè con ~~[illegible]~~ compatimento della
mia persona e con uno vantaggio della diocesi si finisca questa
e ~~[illegible]~~ perpetuamente interessato li bacio le mani - supplico a Sua Eccmo

Colla maggiore esattezza e puntualità ha questo Capitolo riconosciuti li beni e rendite pertinenti da Chiesa e Luoghi Pii esteri confinanti tanto nelle ville di giurisdizion Capitolare, quanto in quelle che sono o di Rettori unite alla Mensa del Capitolo o confrumini e contribuenti al medesimo. Sono state di tutto ragguagliate distinte e precise note a questa Cancellaria relativamente alla commissione ingiuntaci e da questa sono già trasmesse alla Cancellaria deputazione estera. Tutti questi Beni che non ammontano a più di Lire 5676½2:6 di capitale non rendono annualmente che Lire 245 circa quando col sequestro delle nostre Beni nello Stato estero ci è stata levata una rendita annua di Lire mille e più come rilevasi dalla perlustrazione prima d'ora avvenuta. Confidando il Capitolo di meritare un qualche sollievo e compenso a riguardo del grave danno sofferto, e della particolare di usata diligenza, supplica umilmente V.E. per essere coll'autorevole di Lei mezzo contemplato e protetto appunto la predetta Cancellaria deputazione. Si replicando poi del molto compatimento col quale si è bisogno compiacenza di riguardare questo nostro Corpo, e le tante benificenze ottenute da V.E. cadono in noi con forte lusinga che siano per essere rendite i giusti nostri desiderj. Co' pieni della maggior obbligazione e sincera stimazione col più profondo ossequio abbiamo l'onore di rassermarci

di V.E.

Umi divmi obbmi Servitori

Ucrim ossequioso mi prevalgo
di ordine li saggie e religiose Tibe:
rinioni ~~[illegible]~~ di questo Cultto
Consiglio di X.ci diretti a riparare li
molti introdotti abusi nelle Cerimo:
niali. e nienti ~~[illegible]~~ del proprio conto certamente omettere
~~nulla del conto proprio~~ per ottenere il
contemplato santissimo oggetto. Ma
nella verificazione e adempimento
del decreto 1765 ~~[illegible]~~: 27
Questo comunicato ultimamente
dal N. H. publico Rappresentante
rilevò gli difficoltà delli Sig.ri del
Pastorale suo zelo ~~[illegible]~~ obbligato
di ovviare a questo Cultto Consiglio di Dio
a VV. EE. li orrichi ovvi:
lissimi ~~[illegible]~~ riflessioni ~~per~~ onde intendere
della loro saggezza e sapienza ~~per~~ ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ~~e dirigere~~ un giusto il giusto sentimento
Zeppi

BIBLIOTECA COMUNALE DI

Col venerato decreto 27 luglio dell'anno 1765 si
prescrisse al detto Consiglio di X. che da parte
che debbano essere li coniugandi preventivamente
tutti degli impedimenti che rendono illecito o in-
valido il matrimonio, con che di ordini precisi
e più secondo la dependenza, ordinando
non potersi in alcun tempo li coniugandi allegare
ignoranza. Ma come non è più ciò fattibile
Parochi verso li coniugandi di ogni stato e condizione.
~~Devono dunque li parochi~~ è loro uno officio di parochi prima di assistere ai matrimonii
istruire generalmente ~~sopra il pericolo del sacramento~~ i contraenti
~~le pene dell'ingiustizia del sacramento~~ delle pregiudizi del Sacramento degli obblighi e doveri
coniugi, ma discendere a indagare loro gli impedimenti
e le cause tutte delle nullità invalide o illecite ~~rendegno~~
~~essere~~ il matrimonio ~~essere~~ impossibile cosa sarebbe
stata la moltiplicità degli impedimenti la mancanza di
principii e inabilità ad apprenderli senza un lungo studio
alla ~~cattiva~~ parte di coloro che si uniscono in matrimonio
sinoltre questa essere pericolosa. Perchè unita una
data cognizione di tutti gli impedimenti alla dispen-
sazione e conoscenza di costumi prudente che fin troppo
e d'unica e non sorgente de' varii abusi e disordini
introdotti nel gabbo, d'importante argomento sentite da diversi
~~diversi casi~~ che ~~in luogo di~~ abusando di tali notizie e cognizioni
non indotto ~~giudicio~~ ~~si~~ ~~condurono~~ e si dilatarono maggiormente li disordini
e parlando di alcuni impedimenti come ~~gente~~ di gente
dell'impotenza come essi ~~sono~~ possibile ~~giusto~~ mutamente spiegati
da parochi senza offendere il decoro del sacro ministero
e senza ~~opportunità~~ necessario poter ~~conseguire~~ ~~tutto~~ ~~nascondere~~
da sensi carnali
Viene in seguito ordinato che ~~al~~ al tribunale ordinario
la permissione di incorrere al foro ecclesiastico le cause ecc.
per si debbano in petizione e chiamare li testimoni parochi
e parochi le informazioni de' costumi in cui o pure di
due commissari che attestino che li testimoni ~~stessi~~ siano
veramente commissi, determinare e prescrivere li capi del quesito

o li pubblici Rappresentanti alla dimissione o
licenziamento de' ricorsi medesimi. Ma quando
li contraenti iniqui o li rei convinti hanno giuo-
cato e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] più volte da parte a [illegible] [illegible] così
l'originario diritto innato e primitivo del [illegible]
[illegible] offizio di riconoscere e giudicare se la
[illegible] già [illegible], e se è fatto [illegible], con [illegible]
spoglio [illegible] nei contraenti e [illegible]
Ma non [illegible] si persuaderà mai [illegible] il [illegible] [illegible]
che questo [illegible] consiglio voglia spogliare
li [illegible] de' naturali loro diritti [illegible]
in questi ultimi [illegible] [illegible] ripristinarli e [illegible]
[illegible] e del [illegible] per coscienza e religione
[illegible] de' li custodi e depositari
2 Sul punto di fatto ovvero nel caso di
violenza e depravazion di costumi per la [illegible]
[illegible] apposita inquisizione prima di [illegible]
[illegible] la libertà del ricorso al foro [illegible]
[illegible] [illegible] l'incamminamento medesimo
dell' [illegible] [illegible] spoglio
[illegible] impossibile il ricorso
o [illegible] il pericolo che la parte
innocente si [illegible] nell' [illegible] o [illegible]
o di sacrificare la vita e l'anima propria o
di ridursi alla miseria ed obbrobrio ed [illegible]
della famiglia. Si supponga nel marito una [illegible]
sione ed odio capitale verso la propria moglie la
quale [illegible] con [illegible] e [illegible]
non potendo questa [illegible] mettersi a [illegible] della [illegible] [illegible]
[illegible] ricorso al pubblico Rappresentante
ed [illegible] questo con apposita inquisizione [illegible]
[illegible] la [illegible] di fatto [illegible] [illegible]
ma [illegible] dell' [illegible] e [illegible] prima
che [illegible] e [illegible]
Tanto [illegible] però [illegible] di [illegible] e [illegible]
[illegible] di questo [illegible] consiglio e [illegible]

quale [illegible] e [illegible] della sua [illegible] [illegible] [illegible]

Relativamente all'atto di compromesso 27 Aprile 1745, con cui fummo noi sottoscritti Arbitri e Periti alle differenze insorte tra il Rmo Capitolo di Cividale del Friuli da una parte, e li mm. Rndi Vicarij di Zuzzara unitamente al Rndo d. Giacomo Tosini come atti e Rappresentante il fu Vicario Rossi dell'altra per ovazioni del memoriale 24 Febbraro 1754 da questi presentato al prefato Rmo Capitolo, veduti e letti le carte delle parti divise, esaminate le respettive allegazioni ed avuto al tutto il più maturo riflesso invocato prima il nome del Signore, del giusto, dichiariamo e diciamo non competere azione alcuna alli Vicarij per risarcimento addimandato col memoriale 24 Febbraro 1754, considerando e riconoscendo come provenuto da sola condiscendenza e liberalità del Capitolo, e non già da verun debito l'annuenza fatto a predetti Vicarij colla deficienzione Capitolare 25 Luglio 1753 - così

Claudio Venerio Primi. compromissario
Atto del Rmo Capitolo

Paolo Antonio Canciani Sost. compromissario
Atto delli mm. Rndi Vicarii

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Adempita da questo Metropolitano Capitolo la commissione in=
giontagli con originale Lettera di V. E. diretta al Giudice nostro 26
Giugno prop.o coll'ordine riconoscimenti nella più esatta e cauta mani=
era li beni rendite e proventi di qualunque sorte possessi e per=
cetti ~~da monte ecclesiastici~~ da Chiese Parrochie e Luoghi pii del=
l'istesso contermineanti Stato esistenti nella Villa di Castions d'ambo le
soggette alla nostra Giurisdizione, ci diamo diamo l'onore di ras=
segnarle negli uniti fogli distinta nota.
E come ci è venuto di rilevare che in altre ville, le quali tuttavia
non soggette alla giurisdizion del Capitolo, sono però o unite a Chie=
ve di mensa capitolare o in particolar maniera confinanti e con=
tribuenti alla mensa medesima, cioè in Corgnolo Begnania Gris=
Bicinini Faleria Sottosella Clauian vi siano beni e rendite go=
dute da luoghi pii e Chiese estere contermini, così di questo ridon=
tato con particolar attenzione e diligenza il quantitativo e valo=
re ne avvanziamo precisa notizia ne' fogli annessi.
Tutti questi beni che calcolati formano il capitale di Ds 5'676 92
non rendono annualmente che Ds 285½ = cioè, quando all'incom=
dal sequestro e fermo fatto delle rendite di questo Capitolo nei confi=
nanti estere Stato sopra gli una perdita annua di Ds mille e più
come prima d'ora d'un divoto ~~sac~~ memoriale portatogli a questa
Eccma Rappresentanza. In vista del grave disagio che ~~attualmente~~
~~nelle Sacre la dotta astuta e comandata dalla Sovrana Autorità~~
~~per il congiuno mantenimento dei individui capitolari~~ e altre le vane
indagini nel rintracciare e riconoscere i guadagnati beni confida il
Capitolo Rezio Jus patronato di ottenere quel sollievo e compenso che della
pubblica equità e clemenza sarà creduto il più addatto. Supplichiamo

chiamo però V.E. perchè nell'atto di trasmettere le unite note al compa-
rente e ad essere registrato compiacciasi ~~[illegible]~~ umiliare questi
rispettosissimi nostri sentimenti. E col più profondo ossequio e sin-
cera venerazione abbiamo l'onore di di protestarci

di V.E.

Udine 24 Luglio 1784

Umi dmi obbligatissimi servitori
Il Proposto Dignità Canonici e Capito:
lo Metropolitano

Illmi ed eccellmi Signori Sa. Inti della xma del clero

Piacque alla Publica Autorità fissare l'annuo aggravio di xma e sussidio al Capitolo Arcivescovile di Udine in corpo sin dall'anno 1753 tempo di sua erezione, e fu stabilito nella precisa summa di ducati 345. gros. 16 coll'ordinarne l'impianto di partita per la corrispondente esazione a norma dell'avvenire.

Alzatasi una tale tassa colla nuova Rederima, e diminuite conseguentemente le porzioni e congrue assegnate agli individui Capitolari supplico umilmente il divotissimo Capitolo perchè ritrattata la nuova imposta pagar dovesse quella sola summa che sul totale delle rendite ed in corpo detto all'impiego prezzosi da principio era stato commandato: e con li venerati dell'eccmo Senato 14 marzo e 27 Aprile 1776 furono esaudite le di lui instanze.

Per una maggiore valutazione fatta del formento nel corrente decennio è stato aumentato l'aggravio al Capitolo di ducati 11 circa all'anno, talchè per questo aumentamento andato in piena dopo due anni è stato praticato atto di sequestro; quando per le sunzionate cose e singolarità del caso l'imposta di questo Capitolo non deve stare nè diminuita, nè alterata in alcun tempo.

Si umilia però ossequioso il Capitolo a questo eccmo Magistrato

e

e supplica divotamente VV. EE. che in conformità di quanto fu da principio prescritto e riconfermato dall'eccmo Senato si degnino commandare il compenso del debito ingiustamente addossatogli e la regolazione del quaderno per norma costante e sicura dell'avvenire.

Grazie

Il Capitolo Metropolitano d'Udine Regio Iuspatronato di V. S.ª è unita la Pieve di Tarcento composta da molte ville, e tra queste da otto ville Schiave montane. Furono a detta Pieve prestati in ogni tempo tutti li necessarj spirituali ajuti, sinchè che in alcuna parte fosse alterato, o in altra maniera pregiudicato il diritto del Vicariato medesimo. A turbare questo diritto insorgono di presente sette delle accennate ville Schiave, cioè Samardenchia, Cisiriis, Sedilis, Stella, Tomenis, Coia e Villanova dimandando con memoriale prodotto alla S.ª V. li 12 Gennaro p.º p.º la smembrazione dell'antica loro Parrochiale ~~[illegible]~~ di Tarcento in confronto del ~~[illegible]~~ Pievano di detto luogo e con notizia solamente a quel Comune ed alla Villa Schiava di Gaserina, - la quale quantunque sia più numerosa di abitanti, e più lontana dell'altre sette della Parrochia, non ostante paga e contenta dell'attuale suo stato si dichiara e protesta contraria a qualunque novità.

Come però così fatta dimanda di smembrazione non può non offendere le ragioni più gelose del Capitolo Regio Giuspatronato, così a preservazione di quei diritti de' quali è depositario e rigorosabile al suo Sovrano, uno suddito fedelissimo Capitolo d'Udine supplichevole si prostra al Trono Augusto di V. S.ª rappresentando la molesta emergenza, onde ~~[illegible]~~ sia mantenuto illeso ed intatto l'au-

tico

tico accurato privilegio di unione di tutta
la Stirpe di Tarquinio predetta. Richiamandosi
prontissimo il Capitolo ad accordare e con-
cedere a detti ricomandati ville quei prove-
dimenti spirituali, che anche nelle pezze
di circostanza si renderanno necessarj ed ope-
randosi ne' modi che saranno creduti più
opportuni dalla publica Sapienza e ma-
turità. Grazie

BIBLIOTECA COMUNALE

Serenissimo Principe

Il Capitolo Metropolitano d'Udine Regio Jus patro:
nato di V. S.ª è unita la Pieve di Tarcento composta da
molte ville e tra queste da otto ville Schiave montane.
Con memoriale 12 Gennaro p.º p.º si sono prodotte a V. S.ª
alcune delle ville suddette Schiave montane, cioè Samar:
dechia, Cisoriis, Sedilis, Stita, Jomais Cosia e Villano:
va dimandando a fronte del Pievano di Tarcento la
smembrazione della Parochiale, senza ~~[illegible]~~ avermi data alcuna
~~giustificazione~~ notizia al Capitolo.

Come però così fatta dimanda di smembrazione ~~di~~
~~smembrazione~~ non può non ~~[illegible]~~ contenere le ragioni più gelose
del Capitolo Regio Jus patronato, così a preservazione
di quei diritti, de' quali è depositario e responsabile al
suo Sovrano, esso suddito fedelissimo Capitolo d'Udine
supplichevole si prostra al Trono Augusto di V. S.ª
rappresentando la molesta conseguenza, onde in tali circos:
tanze sia mantenuta illesa ed intatta l'antica annessa
~~privilegio di~~ unione di tutta la Pieve di Tarcento pre:
detta. Dichiarandosi prontissimo il Capitolo ad accordare
e concedere a dette Riconosciute ville quei provedimenti
spirituali, che anche nelle presenti circostanze si
rendessero necessarj ed opportuni nei modi che saranno
creduti più opportuni dalla publica Sapienza e Matu:
rità. Grazie

18

BIBLIOTECA COMUNALE

19

dell'anno dalle costì abitanti del Rodi finiano di Mariano
e della Lizzana di quelle del Comune di Serta istessamente riuniti. Non il medesimo, come chiamasi
lo stesso Parroco egualmente di Mariano e di Serta. ~~come in petizione~~. Da
quest'epoca ne' tempi più remoti ~~dove~~ vivono ~~agli~~ anni 1613, 14 abitanti
in Serta, ~~dove~~ dove portavansi gli abitanti di Mariano a ricevere i sacra-
menti ed apprendere la dottrina cristiana, ~~ne~~ mai prendendo per questo sitappia
~~sitò~~, che fosse loro mantenuto un cappellano ~~ancorchè~~ ~~pagato~~ in quelli portavansi
~~gratuito e fosse nelle loro petizioni che loro sulla di loro cale~~ ed anche degli atti
~~morali e delle del Benefizio~~. loro di ragion delle ~~rendite~~ del ~~Beneficio~~ Benefizio
Trovo in seguito che o per l'~~accrescimento~~ aumento della popolazione
di Mariano, o piuttosto per essere più a portata e quasi nel centro
di tutto il distretto parrochiale coll'approvazione e autorizzamento
per comando dell'ordinario fissata fu in Mariano l'abitazione
del Parroco; e la chiesa di questa villa fu riconosciuta per una pa-
rrochiale ~~chiesa~~ delle persone di Serta, che furono del Parroco assistite
nella maniera medesima che assistite erano quelle di Mariano prima dell'
an. 1614. ~~quando il primo stanza nella villa di Serta~~ - ~~e quando~~ e questo
~~quasi tempo~~ fu stabilito che in tutte le domeniche ed altre feste dopo
dell'anno dunque il Parroco alternativamente ~~nella chiesa di Mariano~~
~~e quella di Serta~~ celebrava la messa nella chiesa di Mariano e
di Serta, ed in quest'ultima cantava li vespri nazionali festini
della purificazione di Maria V. della SS. Trinità ed altri due, e così
fu fatto i di lui ossidi.
Di ciò non contenti gli uomini di Serta supplicarono ed ottennero
nell'an. 1694 dal Parroco la licenza di eleggersi un sacerdote che a loro
spese senza verun aggravio o pregiudizio del Parroco dicesse nella chiesa
di ~~Serta~~ questa villa la messa nelle domeniche ed altre feste nelle quali
il Parroco celebrava in Mariano, mentre però le prime domeni-
che d'ogni mese ed altre maggiori solennità nelle quali soliti
era quest'popolo ~~a~~ di andare ad ascoltare la messa parrochiale.
dopo ~~della~~ la quale e prima ~~mai~~ era permesso a quest'sacerdote
di dir la messa nelle altre domeniche e feste. Così fu convenuto e per maggior forza
decretato dal vicario generale del Patriarca d'allora sotto il dì 7 Gen.
dell'anno stesso 1694.
36 anni dopo cioè nell'an. 1736 supplicarono di presentarsi
a quest'Ill.mo e Rev.mo Patriarca Daniele Delfino di felice memoria ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ questa parrochia in
~~dando per~~ mandare un cappellano che risiedesse in Serta. ~~[illegible]~~ il Patriarca
ben considerata l'istanza ascoltato il Parroco ed udita la relazione
del Canon visitatore Bianchi ~~[illegible]~~ i supplicanti e comandò con ~~[illegible]~~
decreto 26 Giugno 1736 che fosse di nuovo la pratica già stata osser-
vata. Del fatto ~~[illegible]~~ pubblicamente e successivamente ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ i ricorsi fatti nell'anno 1752 alla Curia Patriarcale
e gli atti giudiziari praticati nella quest'tempo.
Riuniti insieme tutti questi documenti si promuove dal Parroco
ultimamente domandato la permissione di nominare e mantenere a proprie ~~[illegible]~~

spiri un cappellano

loro

lontani che oltre la ~~[illegible]~~ celebrazione della messa amministrare i sacramenti della penitenza ed eucaristia e insegnare a fanciulli la dottrina cristiana. Non vi sono li detti istrumenti di ~~[illegible]~~ suo ville, ovvero delle intimazioni del suo congregatori ~~[illegible]~~

supplicato ora in questa corte fu pertanto accordata la richiesta facoltà con le condizioni restrizioni e patti che sono espressi ne' capitoli delle parti respettivamente approvati sotto il dì 12 giugno 1769. e sottoscritti per forma del commutato l'intiero mantenimento del cappellano sarà dovuto a carico del comune, tuttavia il parroco per far cosa grata a quei suoi parrocchiani spontaneamente ~~[illegible]~~ s'obbligò entro ~~[illegible]~~ al cappellano che sarebbe. Tutto li mezzi tutti di legato annuale in debito pagabili dagli obbligati di Farla, la bri: dizione delle case nel sabbato santo agli ~~[illegible]~~

incerti da questa provenienti, ed il canto delle segue sopra le segolari di particolari di Farla e nelle domeniche parte di mezzo cel: mentamento solito a ritrarsi per tali funzioni.

Mancato a vivi ~~[illegible]~~ quel ~~[illegible]~~ Parroco costa ~~[illegible]~~ sopra ingiustamente di aver seguito ~~[illegible]~~ per se e successori suoi ogni azione differenza con la comunione di piena soddisfazione e contentamento scambievole contentamento ~~[illegible]~~ delle parti, fu approvata. Tutto l'attuale che dal comune ed uomini di Farla vi fu inpetito con supplica presentata nel decorso luglio 1763 a S. E. Mons. Vescovo di Vedere suo ordinario. Dimandano ivi che sia obbligato il Parroco colle rendite e proventi che ritrae dal: la sua villa a mantenere un cappellano che abbia tutte le facoltà di parroco, senza ~~[illegible]~~ pretendere che sia tale dimanda imposta una sua emolumento di fatto, tutta che appartenente dicano di non opporsi. Il sostegno della supplica allegano che a motivo della distanza della parrocchiale e della strada cattiva e interrotta da aque non vengono i loro figliuoli instruiti nella legge di Dio e mancano a moribondi li spirituali soccorsi de' sacramenti per poco distante come ritenuto di questi dilendini ve: dati addotti nell'an. 1694 quando non fu altro richiesto che un sacerdote a loro spese per dir la messa in certi stre: minati giorni festivi; e ne' ricorsi posteriori 1736. 1752 simili dilendini furono certamente riconosciuti con un il licenziamento de' ricorsi medesimi. Più poco lontano ~~[illegible]~~ non è impossibile che la distanza sia ora di un miglio tra delle parrocchiale sia ora comodissimo

questi, e pochi 100, quando nella supplica assegnata alla

Curia Patriarcale nell'an. 1752 si attribuì d'un solo miglio
circa. e la strada che certamente è piana e lontana da
torrenti può ben in qualche caso ~~[illegible]~~ andarvi incomoda per pioggie
o nevi straordinarie, mai però ~~[illegible] affatto impraticabile [illegible]~~
affatto impraticabile. In fatti si crede che visitando in Maiano
il Paroco cioè dall'an. 1617 sino all'an. 1769 alcun provvedimento riguardante la cura
delle anime ~~[illegible]~~ fu richiesto. o se richiesto ... soverchio fu reputato dagli ordinarj.
Dir ~~[illegible]~~ deve dirsi che quel popolo ancorchè ... in numero di soli 13 persone circa
~~[illegible] a quel popolo [illegible] spirituale assistenza~~ quel popolo sia stato sempre costantemente
~~[illegible]~~ assistito dal Paroco e suo cooperatore, tanto più che neppure si producono
~~più [illegible]~~ particolari casi d'infermi morti senza
sacramenti. ~~[illegible]~~ dall'anno 1769 in poi ~~[illegible]~~ può dolersi questa gente avendo ~~[illegible]~~ avuto la facoltà
~~[illegible]~~ di eleggersi un cappellano colle
condizioni e patti reciprocamente dalle parti voluti ~~[illegible]~~.

Aggiungono li Rappresentanti il commune di Forla che essendo in esso loro
~~[illegible]~~ ville considerabili beni costituenti la dote del Paroco e cooper:
~~[illegible]~~ dandogli ~~[illegible]~~ il quartese sia ~~[illegible]~~ esso in obbligo di
mantenere in Forla un cappellano. Prima di tutto essendo egli egual-
mente Paroco di Maiano e di Forla e conseguentemente assistendo
per li spirituali bisogni non meno una che l'altra villa, è ben giusto
che da tutte e due ritragga la sua sussistenza. Se la gente di Forla
avesse ragione di pretendere un cappellano, l'avrebbe egualmente quella di
Maiano perchè ~~[illegible]~~ il paroco è ~~[illegible]~~ il suo cooperatore si impiegano
~~[illegible]~~ indistintamente ~~impiegati~~ per le anime di tutti due questi luoghi ++
~~[illegible]~~

+++ e ciò ancora ... so si ammetterebbe un principio che potrebbe produr dis-ordini e ~~[illegible]~~ intorno le parrocchie della diocesi. Essendo poi da 170 anni in più stata destinata per una parrocchiale la chiesa di Maiano essendo la maggior popolazione e comodità de' parrocchiani abitanti in alcuni Borghi egualmente e più che Forla lontani e ciò

~~[illegible]~~ È ragionevole che in questa chiesa e non altrove si facciano
le ecclesiastiche funzioni, e ordinariamente si contino le ragioni.

In vista ~~[illegible]~~ di fatti e cose riferite per mio ~~[illegible]~~ costante
sentimento non può ~~[illegible] [illegible]~~ ... la supplica
del commune e uomini di Forla presentata nel decorso Xbre 1763
a questa Curia Arcivescovile. e in linea di ragione e giustizia
essere che possa detta attendersi qualunque altra istanza che
si facesse, colla quale si volesse alterare o derogare in menoma parte
alla convenzione 24 Xbre 1764 -

Sarà bensì commendabile il nostro Paroco se senza al-
cun debito ma per solo atto di buona grazia verso i suoi parrocchiani di
Forla vorrà loro contribuire ~~[illegible]~~ in quel tanto che che egli parrà proprio per il mantenimento del cappellano.
~~cappellano~~. e se secondo le opportunità ampliare a questo la facoltà
a condizioni però che sia sempre riconosciuta e frequentata la parrochiale
e conservata la dovuta subordinazione e dipendenza del Paroco che finalmente
come pastore unico di tutte le anime di Maiano e Forla di tutte deve
rendere strettissimo conto. Così per la verità ecc.

Claudio [illegible] Prin.e

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY

BIBLIOTECA CENTRALA